

SPECIALE MANOVRA DI FERRAGOSTO Il blocco dell'attività disposto dall'Agenzia in caso di mancata fatturazione

Professionisti sospesi dal Fisco

La penalità per violazioni ripetute è mutuata dai commercianti al minuto

**Francesco Falcone
Antonio Iorio**

Sarà l'agenzia delle Entrate a sospendere il professionista dall'albo di appartenenza nel caso in cui gli venga contestata la mancata emissione di quattro fatture nell'arco di un quinquennio. Ma la misura è destinata a creare più di un problema operativo sia ai professionisti sia all'amministrazione su modalità e tempistica delle contestazioni delle omesse fatturazioni, che faranno scattare la sospensione.

La manovra di Ferragosto (l'articolo 2, comma 5 del decreto legge 138/2011 aggiunge il comma 2-sexies all'articolo 12 del Dlgs 471/97) si è limitata a estendere ai professionisti le misure finora applicate, in buona sostanza, ai commercianti al minuto. La sospensione era infatti nata nel contesto della normativa in materia di emissione di scontrini e ricevute fiscali. Solo in occasione della riforma della sanzioni tributarie non pe-

nali la misura è stata inclusa, più che altro per ragioni di organicità, nel decreto 472/97, ma sempre e soltanto riferita ai contribuenti obbligati all'emissione di scontrini e ricevute.

La circostanza non è casuale: un provvedimento così grave scatta a seguito della constatazione palese (una sorta di flagranza o quasi flagranza del diritto penale) dell'omissione del documento fiscale.

La Gdf e l'agenzia delle Entrate, controllando nelle immediate adiacenze del locale i clienti che escono, dopo aver consumato o acquistato beni, chiedono l'esibizione del documento (scontrino o ricevuta), in assenza del quale scattano le sanzioni, comprese quella della sospensione dell'autorizzazione amministrativa in caso di recidiva.

Da qui il fatto che è sufficiente, per l'applicazione della misura - considerata proprio l'evidenza della violazione - la semplice contestazione delle viola-

zioni, senza bisogno che diventino definitive.

Per quanto riguarda i professionisti, invece, raramente sarà possibile contestare in stato di "flagranza" l'omessa fatturazione al cliente. Il documento va emesso al momento del pagamento della prestazione: non necessariamente - ciò anzi si verifica di rado - la prestazione si risolve in un incontro con il professionista.

È allora prevedibile che le violazioni verranno contestate in occasione di verifiche fiscali a posteriori, magari dopo vari anni dalla commissione degli illeciti, con tutti i problemi del caso, soprattutto in considerazione del fatto che la sospensione dall'albo o dall'ordine scatta anche se le violazioni non sono definitive.

Si pensi solamente ai danni che verrebbero cagionati al professionista sospeso dall'albo e le probabili azioni che questi potrebbe intraprendere nei

confronti dei funzionari che hanno disposto una sospensione che poi magari si è rivelata illegittima perché basata su presupposti errati.

Questa misura rischia dunque di essere solo di pura deterrenza: se è certamente giusto assumere provvedimenti rigorosi anche nei confronti dei professionisti, occorre forse considerare che questo provvedimento non va in questa direzione e rischia concretamente di restare inapplicato.

Va poi ricordato che l'evasione non si commette solo con l'omessa fatturazione ma anche con l'incremento fittizio o indebito dei costi che, paradossalmente, a parità di importi evasi, metterebbe al riparo il professionista dalla sospensione dall'albo. Questa sospensione potrebbe essere collegata ad accertamenti definitivi in presenza di qualsivoglia forma evasiva e non con riferimento alla mancata emissione di fatture da scoprire, in genere, a distanza di anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NODO

Difficile contestare in stato di «flagranza» l'omessa fatturazione al cliente, probabili invece visite fiscali a posteriori



L'identikit del provvedimento

1 IL PROVVEDIMENTO: LA SOSPENSIONE

Qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti ad albi o ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine

immediatamente esecutivo e gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data comunicazione sul relativo sito internet

2 LA DURATA DELLA SANZIONE

La sospensione opera per un periodo variabile da tre giorni a un mese e, in caso di recidiva, la sospensione varia per un periodo da quindici giorni a sei mesi

4 GLI STUDI ASSOCIATI

Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata dell'attività professionale, la sanzione accessoria della sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati

3 LE MODALITÀ DELLA MISURA

Il provvedimento è disposto dalla direzione regionale dell'agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Tale provvedimento è

5 LE DIFFICOLTÀ NELLA PRASSI

Finora la sospensione dell'autorizzazione amministrativa era correlata alla mancata emissione dello scontrino fiscale e/o della ricevuta fiscale nei confronti di esercenti al dettaglio. I professionisti devono rilasciare fattura all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del cliente e spesso la prestazione è prolungata nel tempo. È dunque difficile che le violazioni vengano scoperte subito, occorrerà svolgere controlli a posteriori